

Regione Umbria

**Relazione appostamenti
SCREENING DI INCIDENZA**

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA

ottobre 2021

PREMESSA

La funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se la realizzazione di piani, progetti, programmi, interventi e attività possa essere suscettibile di generare, o meno, incidenze significative sulle aree della rete "Natura 2000".

La procedura di valutazione di incidenza prevede infatti una prima fase di verifica (o screening) che permette di appurare se, "ragionevolmente" un piano/un progetto/un intervento/un'attività possono avere effetti di impatto sullo stato di conservazione di un sito di importanza comunitaria, di una zona speciale di conservazione o di una zona di protezione speciale. Se non possono essere esclusi effetti significativi, il Servizio Competente esprime un parere rinviandolo alle successive fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza della normativa vigente in materia di Rete Natura 2000, la quale prescrive di sottoporre a Screening di Incidenza piani, programmi, progetti, interventi o attività che in qualche modo possono avere degli effetti su uno o più siti della Rete Natura 2000. In particolare, l'art. 5 del DPR n. 357/1997, modificato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003 prescrive che "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi".

Pertanto, in relazione alle numerose richieste di autorizzazione per appostamenti fissi di caccia, è stata già redatta una precedente Relazione per la presentazione dell'istanza per lo screening di incidenza (Det. Dir. 8804 del 07/09/2021), la presente invece, è riferita a 3 successive domande per appostamenti ordinari (2 a Perugia e 1 a Terni) che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 (IT5110078 e IT5220008).

RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa a cui si è fatto riferimento nella redazione del presente studio è di seguito elencata:

Normativa comunitaria:

- Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994
Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997
Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997
Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2009/147/CEE
Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Normativa nazionale:

- DPR n. 357 dell'8 settembre 1997
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- DM 20 gennaio 1999
Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE;
- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici;
- DPR n. 120 del 12 marzo 2003
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- DM 17 ottobre 2007

Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

Legge 157/92 , Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Normativa regionale

- LR 31/97

Norme in materia di impatto ambientale

- LR 11/98

Norme in materia di impatto ambientale

- LR 27/00

Piano Urbanistico Territoriale

- LR 28/01

Testo unico regionale per le foreste

- RR 7/02

Regolamento di attuazione della legge regionale 28/01

- DGR del 18.05.2004, n 613

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art.5 e 6 del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni;

- DGR del 25.10.2005, n. 1803

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del DPR 357/97 e successive modificazioni e integrazioni in materia di foreste;

- DGR del 02.02.2006 n. 143

Aggiornamento della banca dati Natura 2000;

- DGR del 17.05.2006, n. 812

Modifiche alla DGR del 18 maggio N. 613 linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni e integrazioni;

- DGR del 18.10.2006, n. 1775.

Misure di conservazione sulle zone di protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e D.P.R. 357/97 e successive modifiche;

- DGR del 28.12.2006, n. 2344.

Integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005 n. 1803

- DGR n. 1274 del 29.09.2008 e successive integrazioni e modificazioni.

- DGR n 5 del 08.01.2009

Modificazione della DGR n1274/2008 relativa alle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani e progetti.

- DGR n 161 del 08.02.2011 Piani di Gestione dei siti Natura 2000. Adozione delle proposte di piano e avvio della fase di partecipazione.

- LR 14/94

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

- LR 49/87,

- Nuove norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea;

- RR 15/95

Disciplina degli appostamenti di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.

3. METODOLOGIA

La funzione dello screening di incidenza è quella di accertare se la realizzazione di piani, progetti, programmi, interventi e attività possa essere suscettibile di generare, o meno, incidenze significative sulle aree della rete "Natura 2000". Tale valutazione deve essere effettuata sia rispetto alle finalità generali di salvaguardia del sito stesso, che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli", per i quali il sito è stato istituito.

Documenti metodologici di riferimento

I documenti metodologici e normativi presi a riferimento sono:


- le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019);
- Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea *"Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on the provision of Article 6(3) and 6(4) of the "Habitats" Directive 92/43/ECC"*;
- Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea *"La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"*;
- L'Allegato G *"Contenuti della relazione per la Valutazione d'Incidenza di piani e progetti" del DPR n. 357/1997, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, modificato ed integrato dal DPR n. 120/03;
- Il documento finale *"Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000"* del Life Natura LIFE99NAT/IT/006279 *"Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione"*.
- Linee guida per la valutazione di incidenza nei siti Natura 2000 DGR n. 5 del 08.01.2009

Procedura di valutazione di incidenza

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza è delineato nella succitata guida metodologica edita nel 2019 “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA)” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019).

La metodologia procedurale proposta nella guida è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 Livelli:

- **Livello I: screening** – E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/siti.
- **Livello II: valutazione appropriata** - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- **Livello III: deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni** - questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.



Livelli della Valutazione di Incidenza nella Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) C(2018) 7621 final (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 25.01.2019).



DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SITUAZIONE

La presente valutazione riguarda la richiesta di 3 autorizzazioni relative ad appostamenti fissi di caccia che ricadono in 2 siti Natura 2000 della Regione Umbria come previsto al par. 6.4.2 del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente (adottato con DGR 881 del 15/7/2019 e pubblicato nel BUR n. 43 del 21/8/2019 - Supplemento ordinario n. 1).

Visto che le attività di gestione dei siti di appostamento si ripetono di anno in anno con le stesse caratteristiche di realizzazione, con la presente relazione si forniscono gli elementi utili al fine di concedere l'autorizzazione per gli aspetti legati alla VInCA, ai sensi del DPR 357/97, per un periodo di 5 anni (fino alla stagione venatoria 2026/27), senza la necessità di presentare una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione delle attività siano le stesse riportate nella relazione in oggetto.

I dati e la localizzazione dei singoli appostamenti sono riportati nello shapefile allegato e sono quelli inseriti nelle domande compilate dai 3 richiedenti.

Nelle cartine alle pagine seguenti sono riportate la localizzazione degli appostamenti (pallini rossi) rispetto ai siti della rete Natura 2000 (ZSC in colore verde) e limiti comunali in arancione.



VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Le conoscenze relative all'assetto floristico-vegetazionale, alla distribuzione degli habitat, alla distribuzione e all'idoneità faunistica nonché allo stato di conservazione, alle sensibilità e alle criticità in atto nei siti Natura 2000 oggetto di analisi sono state dedotte dalla consultazione delle seguenti fonti:

- dati faunistici dell'Osservatorio Faunistico Regionale. (continuamente aggiornati con le attività di monitoraggio proprie dell'OFR)
- Formulari Standard - l'art. 4 paragrafo 1 della direttiva 92/43/CEE, prevede che le informazioni scientifiche relative a ciascun sito siano contenute in un formulario elaborato dalla CE e compilato da ciascuno Stato Membro
- Piano di Gestione dei siti Natura 2000 interessati
(<https://www.regione.umbria.it/ambiente/siti-di-importanza-comunitaria-sic>).

In relazione alle caratteristiche degli appostamenti e alle caratteristiche ambientali dei siti Natura 2000 è possibile identificare gli impatti potenziali che le attività potrebbero avere sui siti Natura 2000 interessati. Per tale analisi sono stati considerati tutti gli interventi che potessero avere ripercussioni negative dirette o indirette sugli habitat e le specie di interesse conservazionistico segnalate per i siti.

Considerando che:

- l'art. 5, comma 3 bis della Legge 157/92 prevede che “ *L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione.*

- l'art. 20 bis (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia) del Reg. Reg. 7/02 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) prevede che:

1. *Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all'ente competente per territorio, il taglio*

dei polloni su una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 12 .

2. Negli appostamenti fissi esistenti alla data del 1° settembre 2012 sono consentiti l'abbassamento periodico dei polloni, previa preventiva comunicazione all'ente competente per territorio che rimane valida per i singoli periodi per i quali l'appostamento è autorizzato su tutta la superficie già sottoposta a precedenti interventi di abbassamento, e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 12 .

3. L'esecuzione di potature e spalcatore in deroga a quanto stabilito all'articolo 12 può essere autorizzata dall'ente competente per territorio che può dettare opportune prescrizioni in relazione alla specie arborea, all'età e alle condizioni di salute delle piante interessate, al fine di garantire la stabilità e vitalità delle stesse.

4. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, delle autorizzazioni per appostamento fisso, il titolare deve provvedere al taglio raso terra dei polloni precedentemente abbassati ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per l'esecuzione di interventi in difformità alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione di cui all' articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 .

6. Per la mancata presentazione di comunicazione di intervento ai sensi dei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001 .

7. Per l'esecuzione di interventi senza l'autorizzazione di cui al comma 3 e la mancata esecuzione degli interventi previsti al comma 4 , si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 .

8. Per l'esecuzione di interventi difformi all'autorizzazione di cui al comma 3 , si applicano le sanzioni amministrative di cui all' articolo 48 , commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2001 .

- gli interventi nel caso di appostamenti ordinari prevedono schermature di frasche a livello del terreno (foto 1 e 2);
- non saranno generate interferenze con gli habitat comunitari;
- tutti i punti di appostamento sono raggiungibili mediante viabilità esistente già utilizzata negli anni precedenti e in molti casi praticabile solo a piedi;
- non è previsto l'utilizzo, l'introduzione e il rilascio di nessun individuo di specie esotiche;
- la rimozione dei bossoli dei colpi sparati è prevista dalla vigente normativa (art. 13, comma 3, Legge 157/92,

foto 1 e 2



Si ritiene che l'intervento di installazione degli appostamenti fissi per la normale attività venatoria nel periodo previsto dal calendario venatorio approvato dalla Regione Umbria non potrà determinare impatti significativi sulle specie e gli habitat comunitari presenti nei siti Natura 2000 interessati.

Di seguito il quadro riassuntivo del livello di screening.

Sintesi livello di Screening	
Descrizione del progetto	La presente relazione riguarda la richiesta di autorizzazione per 3 appostamenti fissi di caccia nell'intero territorio regionale.
Criteri di valutazione degli effetti potenziali sul Sito	
Elementi del progetto causa di incidenza potenziale	Attività venatoria, praticabile ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente
Impatti del progetto in relazione alle caratteristiche di cui all'Allegato G del D.P.R. 357/1997	<p>Dimensioni, ambito di riferimento, distanza dai Siti Natura 2000: 3 appostamenti che si aggiungono ai 655 già autorizzati (nuovi o già in corso) nel triennio 2019/2022) che ricadono all'interno dei siti Natura 2000 o nel raggio di 100 m</p> <p>Complementarietà con altri progetti: nessuna</p> <p>Uso delle risorse naturali: avifauna selvatica autorizzata per il prelievo durante la stagione venatoria.</p> <p>Produzione di rifiuti: non significativa</p> <p>Inquinamento e disturbi ambientali: non significativa.</p> <p>Rischio di incidenti: non significativa.</p>
Effetti potenziali derivanti dall'opera sulle componenti del Sito	<p>Habitat di interesse comunitario: nessun effetto</p> <p>Specie di interesse comunitario: nessun effetto</p> <p>Ecosistemi: nessun effetto</p>
Conclusioni	NON sono necessari approfondimenti del successivo livello (valutazione appropriata).

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente relazione per la Valutazione di Incidenza ha per oggetto l'autorizzazione di 3 ulteriori appostamenti ordinari di caccia rispetto a quelli già precedentemente valutati (settembre 2021), nei periodi e con le modalità previste dalla normativa venatoria e dal relativo calendario.

Considerato che le richieste di cui sopra si ripetono a cadenza temporale triennale e con le stesse modalità di intervento, con la presente relazione si forniscono gli elementi utili al fine di concedere il nulla-osta per ciò che concerne gli aspetti legati agli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat e sulle specie per i quali i siti sono stati individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i., per un periodo di 5 anni (fino alla stagione venatoria 2026/27), senza la necessità di presentare una nuova istanza, a condizione che le modalità di realizzazione dell'attività siano le stesse riportate nella relazione in oggetto.

Dall'attento esame delle azioni previste dal progetto:

- in relazione ai **fattori abiotici** è possibile affermare che le opere previste non determineranno alcuna alterazione significativa;
- in riferimento ai **fattori biotici** è possibile affermare che le opere previste non determineranno alcuna alterazione significativa;
- in relazione alla **componente ecosistemica** si ritiene che le opere in progetto non determineranno modificazioni significative all'ecosistema interessato.

In conclusione si ritiene che il rilascio delle autorizzazioni non possa compromettere la conservazione degli elementi floristico-vegetazionali, faunistici ed ecologici per i quali i Siti Natura 2000 in questione sono stati istituiti, né in generale delle biocenosi nel loro complesso.

Perugia, 14/10/2021

il tecnico incaricato
dott. Nat. Luca Convito

